



COMUNE DI BRACCIANO

Provincia di Roma

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 147 del 29.12.2008

ART. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 13 della legge n° 289 del 27 dicembre 2002 e con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti in materia di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con riguardo ai fabbricati "RURALI".

2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata i rapporti tributari per i quali l'ente impositore è decaduto dal potere di liquidazione ovvero di accertamento.

3. Sono, altresì, esclusi, dalla definizione agevolata gli atti impositivi che, alla data di pubblicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione ovvero per pagamento delle somme oggetto dell'atto impositivo.

4. Sono, inoltre, esclusi dalla definizione agevolata le controversie tributarie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definitive.

5. Sono, infine, escluse dalla definizione agevolata i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n° 639.

ART. 2 Fabbricati rurali, obbligo di accatastamento e pagamento dell'ICI

Premesso che tutti i fabbricati rurali sono soggetti al pagamento dell'ICI, essi si possono trovare in diverse condizioni ai fini dell'accatastamento. Si elencano di seguito le diverse fattispecie:

- fabbricati già rurali con obbligo di accatastamento al Catasto fabbricati, più volte prorogato e poi inclusi nel dispositivo di accertamento catastale del decreto legge 262 del 3.10.2006 (cosiddetto decreto Visco-Bersani) convertito nella legge n. 286 del 24.11.2006;

- fabbricati rurali con obbligo "naturale" di accatastamento a cura del proprietario, in quanto realizzati dopo il mese di marzo 1998, con il DPR n.139 del 23.03.1998 (avvio del nuovo "catasto fabbricati");

- fabbricati rurali realizzati anteriormente, per i quali non vi è alcun obbligo a carico del proprietario, ma che dovrebbero essere accertati d'ufficio dall'Agenzia del Territorio ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557, convertito nella legge 133/1994. Tali fabbricati, si ricorda, sono iscritti temporaneamente al Catasto terreni.

- immobili strumentali alle attività destinate alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 228/01".

ART. 3 Valore imponibile

Relativamente ai fabbricati rurali non ancora iscritti in catasto, l'acquisizione dell'ICI può essere condotta sulla base del calcolo del valore venale in comune commercio, come nel caso delle aree fabbricabili, ovvero del valore iscritto nei libri contabili della persona

giuridica soggetto passivo, ovvero, più ragionevolmente, trattandosi di fabbricati iscrivibili in catasto, sulla base di una valutazione comparativa di immobili simili per caratteristiche intrinseche e posizionali, analogamente a quanto è dovuto nell'ambito dei classamenti catastali, con riferimento ad una rendita ipoteticamente attribuibile una volta espletate le procedure (dovute o facoltative) di accatastamento.

Quest'ultima modalità, peraltro, non va confusa con una sorta di ripristino dell'istituto della "rendita presunta" (abrogato con la legge finanziaria per il 2007), bensì quale modalità tecnica di determinazione della base imponibile da parte del contribuente, in sede di autodichiarazione.

ART. 4 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta Comunale sugli Immobili

1. Tutti i soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili che, pur non avendo presentato

la dichiarazione prevista dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n° 504/1992 o avendola presentata con dati infedeli o pur avendola presentata in modo corretto non hanno eseguito alle prescritte scadenze in tutto o in parte i versamenti dovuti e ai quali, non sono stati notificati gli avvisi di accertamento previsti dall'art. 11 del citato D. Lgs. n° 504 del 1992, possono definire i rapporti tributari nonché gli omessi o insufficienti pagamenti relativi alle annualità 2004,2005,2006, 2007 e 2008 (solo per i fabbricati rurali) con il versamento integrale dell'importo dovuto corrispondente all'imposta dovuta o della maggiore imposta dovuta con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative tributarie.

2. Ai fini di cui al comma 1 i soggetti interessati devono presentare a questo Ente, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 marzo 2009, apposita istanza, redatta su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, con la quale si richiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, di tutti i rapporti tributari e di tutti gli omessi o insufficienti versamenti relativi a tutte le annualità : 2004,2005, 2006, 2007 e 2008 in materia di fabbricati "rurali"

3. L'istanza di definizione agevolata di cui al precedente comma 2, per le ipotesi di omessa dichiarazione di cui all'art. 10, comma 4, D. Lgs. n° 504 del 1992 ovvero per le ipotesi di infedeltà della predetta dichiarazione, dovrà contenere anche l'indicazione dei dati relativi alle unità immobiliari non dichiarate ovvero dichiarate in modo infedele, con il prospetto di calcolo relativo alla determinazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con l'indicazione delle somme versate a titolo di definizione agevolata e con gli estremi del versamento eseguito la cui attestazione va allegata in originale all'istanza di definizione.

ART. 5 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

1. La definizione agevolata di cui al precedente art. 3 si perfeziona con il pagamento delle somme a titolo di definizione agevolata, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di condono

2. Il versamento dovrà essere effettuato direttamente mediante versamento sul conto corrente postale n° 51597003 intestato al Comune di Bracciano, Servizio Tesoreria indicando la causale " CONDONO ICI FABBRICATI RURALI"

3. L'attestazione di versamento dovrà essere consegnata in Comune unitamente all'istanza di regolarizzazione entro il termine perentorio del 31 marzo 2009.

ART. 6 Rateizzazione delle somme da corrispondere

1. Qualora la somma complessiva da pagare risultante dall'istanza di condono superi l'importo di euro 100,00, i contribuenti possono richiedere, contestualmente all'istanza stessa, la rateizzazione in due rate di pari importo le cui scadenze sono fissate rispettivamente a 30 giorni ed a 60 giorni dalla richiesta medesima.
2. Qualora la somma complessiva da pagare risultante dall'istanza di condono superi l'importo di euro 200,00, i contribuenti possono richiedere, contestualmente all'istanza stessa, la rateizzazione in tre rate di pari importo le cui scadenze sono fissate rispettivamente a 30 giorni, a 60 giorni ed a 90 giorni dalla richiesta medesima.

ART.7 Disposizioni Finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione.

INDICE

ART. 1 Oggetto

ART. 2 Fabbricati rurali, obbligo di accatastamento e pagamento dell'ICI

ART. 3 Valore imponibile

ART. 4 Definizione agevolata dei rapporti tributari non definiti in materia di imposta Comunale sugli Immobili

ART. 5 Modalità di versamento e perfezionamento della definizione agevolata

ART. 6 Rateizzazione delle somme da corrispondere

ART.7 Disposizioni Finali